



Luca Bilancini  
(Commercialista, Pubblicista - Gruppo di Studio EUTEKNE)

# Fatturazione elettronica

## Le novità del secondo semestre 2019

## > Data di emissione della fattura

- L'art. 11 del DL 119/2018 aveva inizialmente previsto la modifica dell'art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, stabilendo che la fattura potesse essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione
- Con il "decreto crescita" (art. 12-ter del DL 34/2019) è stato incrementato il suddetto termine portandolo a **12 giorni**

## > Data di emissione della fattura

### **Nuovo articolo 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72**

La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.

diretto  
VIA

## > Momento di effettuazione

### Principali tipologie di operazioni - art. 6 del DPR 633/72

Tipologia	Momento di effettuazione
<i>Cessioni di beni immobili</i>	Data di stipula dell'atto
<i>Cessioni di beni mobili</i>	Data di consegna o spedizione
<i>Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, fatta eccezione per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti</i>	Data in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi (per i beni mobili dopo il decorso di un anno dalla consegna del bene)

## > Momento di effettuazione

Tipologia	Momento di effettuazione
<i>Cessioni di beni per atto della pubblica autorità</i>	Data di pagamento del corrispettivo
<i>Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione</i>	Data di pagamento del corrispettivo
<i>Passaggi di beni fra committente e commissionario in esecuzione di contratti di commissione (di vendita o acquisto)</i>	Data della vendita dei beni da parte del commissionario al terzo o data di consegna al committente

## > Momento di effettuazione

Tipologia	Momento di effettuazione
<i>Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa</i>	Data di prelievo dei beni
<i>Cessione di beni inerenti contratti estimatori</i>	Data di rivendita a terzi o, per i beni non restituiti, data di scadenza del termine convenuto fra le parti e, in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla scadenza o spedizione
<i>Assegnazione in proprietà di case di abitazione fatte dai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa</i>	Data del rogito notarile

## > Momento di effettuazione

Tipologia	Momento di effettuazione
<i>Prestazioni di servizi</i>	Data di pagamento del corrispettivo
<i>Prestazioni di servizi gratuite o effettuate per uso personale o familiare dell'imprenditore se di valore superiore a € 50 e a condizione che l'IVA afferente agli acquisti di beni e servizi afferenti alla loro esecuzione sia detraibile</i>	Data in cui sono rese o, se di carattere periodico o continuativo entro il mese successivo a quello in cui sono rese

## > Momento di effettuazione dell'operazione

ATTENZIONE - Art. 6, co. 4 del DPR 633/72

Se viene emessa la fattura o pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo,  
**l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento**



## > Campo “Data” della fattura elettronica

L'Agenzia delle Entrate ha precisato nella circ. 17.6.2019 n. 14, che il SdI attesta “inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria)” la data di avvenuta trasmissione (i.e. emissione) della e-fattura.

Pertanto nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file XML verrà valorizzata “sempre e comunque” la data di effettuazione dell'operazione.

## > Campo “Data” della fattura elettronica

### **Esempio**

Vendita immobile in data 26.9.2019

Data di effettuazione dell’operazione (data rogito): 26.9.2019

Data di trasmissione della e-fattura (esempio): 30.9.2019

Data da inserire nel campo “Data” della fattura elettronica: 26.9.2019

La fattura è emessa/trasmessa il giorno 30.9.2019 (entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione), ma all’interno del file viene indicata la data di effettuazione.

## > Tardiva emissione delle fatture

### **Operazioni effettuate sino al 30 giugno 2019 (contribuenti mensili e trimestrali)**

- Non si applica la sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97 se la fattura è stata emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine per la liquidazione IVA periodica
- Si applica la sanzione ridotta dell'80% nel caso in cui la fattura sia emessa entro il termine per la liquidazione IVA periodica successiva

## > Tardiva emissione delle fatture

### **Operazioni effettuate sino al 30 settembre 2019 (contribuenti mensili)**

- Si applica la sanzione ridotta dell'80% nel caso in cui la fattura sia emessa oltre il termine previsto dall'art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine per la liquidazione IVA periodica successiva

## > Tardiva emissione delle fatture “immediate”

### Situazione per il II semestre - soggetti passivi **mensili**

- Le fatture riferite ad operazioni effettuate sino al 30.9.2019, se emesse oltre 12 giorni dall'effettuazione, ma, comunque, entro la liquidazione IVA del periodo successivo (es. entro il 18.11.2019, essendo il 16 e il 17 festivi, per le operazioni effettuate nel mese di settembre), potranno ancora beneficiare della riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97
- Le fatture riferite ad operazioni effettuate a decorrere dall'1.10.2019, dovranno essere tassativamente emesse/trasmesse entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ex art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72

## > Tardiva emissione delle fatture “immediate”

### Situazione per il II semestre - soggetti passivi **trimestrali**

- Le fatture riferite ad operazioni effettuate nel secondo trimestre, sino al 30.6.2019, se emesse non oltre la liquidazione IVA periodica del III trimestre (18.11.2019, essendo 16 e il 17 festivi), potranno ancora beneficiare della riduzione dell'80% della sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97
- Le fatture riferite ad operazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2019, dovranno essere tassativamente emesse/trasmesse al più tardi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ex art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72

## > Annotazione delle fatture emesse

### **Annotazione delle fatture emesse - Termine**

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 23 del DPR 633/72).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con circ. 17.6.2019 n. 14 che “la **numerazione** e **registrazione** dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce e in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta” ( § 3.2)

## > Annotazione delle fatture emesse

*“I principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1000 del 2019) possa essere distinta da quelle emesse nelle more (si pensi ad una fattura immediata emessa il 1<sup>o</sup> ottobre, con il numero 990, per un’operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata).*

*Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo).”*

**(circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14 § 3.2)**



## > Annotazione delle fatture emesse

**Esempio tratto da: Schede di Aggiornamento - Eutekne -  
Scheda n. 1220.07 - Numero 7 - Luglio 2019 - pag. 1380**

### **Ipotesi:**

- Fattura elettronica n. 9, riferita ad operazione effettuata l'1.8.2019, predisposta ed emessa (trasmessa) nella stessa data
- Fattura elettronica n. 10, riferita ad operazione effettuata il 31.7.2019, predisposta ed emessa in data 2.8.2019

## > Annotazione delle fatture emesse

**Esempio tratto da: Schede di Aggiornamento - Eutekne -  
Scheda n. 1220.07 - Numero 7 - Luglio 2019 - pag. 1380**

### **Soluzione A**

Annotazione nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del DPR 633/72 con differenti codici con cui sia possibile riconoscere il periodo di effettuazione.

Data registrazione	Numero doc.	Codice	Data documento	Cliente	Totale	Imponibile	IVA
1.8.2019	9	AGO	1.8.2019	Rossi	1.220	1.000	220
2.8.2019	10	LUG	31.7.2019	Bianchi	2.440	2.000	440

## > Annotazione delle fatture emesse

**Esempio tratto da: Schede di Aggiornamento - Eutekne -  
Scheda n. 1220.07 - Numero 7 - Luglio 2019 - pag. 1380**

### **Soluzione B**

Annotazione, in apposito registro sezionale, delle fatture emesse (trasmesse) in data successiva a quella di effettuazione.

#### *Registro 1*

Data registrazione	Numero doc.	Data documento	Cliente	Totale	Imponibile	IVA
1.8.2019	9	1.8.2019	Rossi	1.220	1.000	220

#### *Registro 2 – Fatture emesse nel periodo successivo a quello di effettuazione*

Data registrazione	Numero doc.	Data documento	Cliente	Totale	Imponibile	IVA
2.8.2019	10	31.7.2019	Bianchi	2.440	2.000	400

## > Inversione contabile

Nella **FAQ 27.11.2018 n. 36 aggiornata il 19.7.2019** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di integrazione della fattura per adempiere al c.d. “reverse charge interno”, il documento **“non deve essere obbligatoriamente inviato al Sdl”**.

Il soggetto passivo ha facoltà di inviare al Sistema di Interscambio il documento, che sarà portato automaticamente in conservazione, ove si sia aderito al servizio di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle Entrate.

## > Depositi IVA - Circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14

### Cessione di beni intervenuta all'interno dei depositi

In caso di estrazione si è di fronte a una “mera integrazione” del documento originario per assolvere al debito d'imposta.

Non necessaria emissione di documento tramite SdI

Se non c'è corrispondenza fra valore del benededito all'interno del deposito e valore del bene estratto è **obbligatoria** l'emissione di un'autofattura in formato XML mediante Sistema di Interscambio, dal momento che il valore del bene deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili

## > Prestazioni sanitarie B2B

Nella **FAQ 19.7.2019 n. 73** l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le fatture per prestazioni sanitarie emesse nei confronti di altri soggetti passivi IVA (B2B) devono essere emesse in formato elettronico mediante SdI, ma ha altresì precisato che al fine di rispettare la normativa sulla privacy, nella descrizione dell'operazione non debbano essere fornite indicazioni sui nominativi dei pazienti o in ordine ad altri elementi che consentano di *“associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile”*